



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 37/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23522 del registro di Segreteria, proposto da:

- P. S. nato a omissis il omissis (C.F. omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Anna Francesca Pace presso la quale ha eletto domicilio PEC:

annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it;

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo

Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati

in Catanzaro, Via T. Campanella n. 11, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente P. S. -ha agito per

l'ottemperanza della sentenza n. 304/2021 emessa da questa Sezione

Giurisdizionale nel procedimento n. 22911, con la quale è stato accertato il diritto

alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.

2. In seguito al deposito del ricorso con decreto presidenziale del Presidente di

questa Sezione Giurisdizionale n. 132/2023 del 19/5/2023 veniva disposta

l'assegnazione del giudizio al Cons. Natale Longo.

Con decreto del Giudice monocratico Cons. Natale Longo del 22 maggio 2023

veniva fissata l'udienza del 06.11.2023.

3. In data 24 ottobre 2023 si è costituita in giudizio l'Inps rappresentando che

con determina n. CZ1032023000506 l'ufficio amministrativo competente ha

provveduto a riliquidare, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art.

54 DPR 1092/73 nonché Circolare Inps n. 68 del 14/06/22, il trattamento

pensionistico n. 50436416 in capo all'odierno ricorrente, in esecuzione della

sentenza n. 304/2021. Ha affermato che il relativo pagamento era già stato

disposto e, unitamente alla mensilità di gennaio 2024, sarebbero stati corrisposti

gli arretrati e adeguato l'importo del rateo.

4. All'udienza del 6/11/2023 il Giudice, Cons. Natale Longo, in accoglimento

dell'istanza dell'Inps, ha disposto il rinvio all'udienza del 12/2/2024 per

consentire il deposito dell'attestazione di avvenuto pagamento.

L'Inps ha depositato documenti in data 30/1/2024.

5. *Medio tempore*, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2024 del Presidente di

questa Sezione Giurisdizionale, vista la deliberazione CDP – CP_ 0000279 del

28/12/2023, a firma del Presidente della Corte dei conti, con la quale si è disposto

che il Consigliere Natale Longo è cessato dal posto di funzione ricoperto presso

questa Sezione giurisdizionale regionale per trasferimento presso altra sede a

decorrere dal 10 gennaio 2024, il presente giudizio è stato riassegnato al Primo

Ref. Dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto monocratico del Giudice dott.ssa

Sabrina Facciorusso è dunque stata fissata per la trattazione del giudizio l'udienza

del 14/3/2024.

6. All'udienza del 14 marzo 2024 per il ricorrente è comparsa l'Avv. Anna Francesca Pace, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia.

L'Avv. Pace ha aderito alla richiesta di cessazione della materia contendere e si è rimessa al Giudice per le spese. L'Avv. Battaglia si è riportata ai propri scritti difensivi.

Il Giudice ha posto la causa in decisione.

7. Alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere.

Infatti, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Nella specie l'Inps ha provato di avere dato piena esecuzione alla sentenza ottemperanda e il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita anelato.

Sicché, la materia del contendere può senz'altro dichiararsi cessata.

8. In punto di spese, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, ma deve farsi ricorso alla regola della "soccombenza virtuale" (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/06/2023, n. 18459). Questo non implica nemmeno un'automatica condanna

alle spese, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Laddove, invece, l'annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà *ex art. 88 c.p.c.* esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24841; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33157), o comunque con una determinazione in forma più mite.

Ebbene, nel caso di specie l'Inps ha oggettivamente tardato nell'ottemperare.

Deve però anche darsi atto del comportamento collaborativo dell'Istituto che, in giudizio, ha ammesso il proprio errore emendandolo in autotutela.

Le spese pertanto vanno liquidate, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa; considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, considerato altresì che non vi è stata istruttoria e considerato il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene con ritardo - ha pur sempre ottemperato; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € 2.199,00 (€ 888 per la fase di studio; € 355,00 per la fase introduttiva; € 956,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio in ottemperanza in oggetto, dichiara cessata la materia

del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro #2.199,00# oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.

Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/03/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente